

- economica, sociale e regionale della Comunità. Tale sistema era in larga misura coerente con l'allora nuovo Sistema dei conti nazionali che era stato adottato dalla Commissione statistica delle Nazioni Unite nel febbraio 1993 (SCN 1993) al fine di assicurare la comparabilità dei risultati a livello mondiale in tutti i paesi membri delle Nazioni Unite.
- (7) L'SCN 1993 è stato aggiornato sotto forma di un nuovo Sistema dei conti nazionali (SCN 2008) adottato dalla Commissione statistica delle Nazioni Unite nel febbraio 2009, al fine di conformare i conti nazionali al nuovo contesto economico, ai progressi della ricerca metodologica e alle esigenze degli utilizzatori.
- (8) È necessario procedere a una revisione del Sistema europeo dei conti istituito dal regolamento (CE) n. 2223/96 (SEC 95) per tener conto degli sviluppi nell'SCN, in modo che il Sistema europeo dei conti rivisto istituito dal presente regolamento costituisca una versione dell'SCN 2008 adattata alle strutture delle economie degli Stati membri e in maniera tale da assicurare la comparabilità dei dati dell'Unione con quelli elaborati dai suoi principali partner internazionali.
- (9) Ai fini della creazione di conti economici ambientali quali i conti satellite del Sistema europeo dei conti riveduto, il regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, relativo ai conti economici ambientali europei⁽¹⁾, ha istituito un quadro comune per la raccolta, la compilazione, la trasmissione e la valutazione dei conti economici ambientali europei.
- (10) Nel caso dei conti ambientali e sociali si dovrebbe tenere pienamente conto anche della comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 20 agosto 2009 intitolata «Non solo PIL: misurare il progresso in un mondo in cambiamento». È necessario proseguire con decisione gli studi metodologici e le verifiche sui dati, in particolare sulle questioni relative a «Non solo PIL» e alla strategia Europa 2020, allo scopo di sviluppare un metodo di misurazione più esaustivo del benessere e del progresso, in modo da sostenere la promozione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. In questo contesto si dovrebbero affrontare le questioni relative alle externalità ambientali e alle disparità sociali. Si dovrebbe altresì tenere conto della questione relativa alle variazioni della produttività. Ciò dovrebbe consentire di rendere disponibili il prima possibile dati complementari agli aggregati del PIL. La Commissione dovrebbe presentare nel 2013 al Parlamento europeo e al Consiglio una comunicazione sul seguito del «Non solo PIL» e, se del caso, proposte legislative nel 2014. I dati relativi ai conti nazionali e regionali dovrebbero essere considerati come un mezzo per il conseguimento di tali obiettivi.
- (11) È opportuno esaminare la possibilità di fare ricorso a nuovi metodi automatizzati di raccolta in tempo reale.
- (12) Il Sistema europeo dei conti riveduto istituito dal presente regolamento (SEC 2010) comprende una metodologia e un programma di trasmissione che definisce i conti e le tavole che tutti gli Stati membri sono tenuti a trasmettere nel rispetto di scadenze determinate. La Commissione dovrebbe mettere tali conti e tavole a disposizione degli utilizzatori a date specifiche e, se del caso, secondo un calendario di pubblicazione annunciato precedentemente, in particolare con riguardo al monitoraggio della convergenza economica e al conseguimento di uno stretto coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri.
- (13) È opportuno adottare un approccio orientato alle esigenze degli utilizzatori per la pubblicazione dei dati, fornendo quindi informazioni accessibili e utili ai cittadini dell'Unione e alle altre parti interessate.
- (14) Il SEC 2010 deve sostituire gradualmente tutti gli altri sistemi, quale quadro di riferimento per le norme, le definizioni, le classificazioni e le regole contabili comuni ai fini dell'elaborazione dei conti degli Stati membri per le esigenze dell'Unione, permettendo in tal modo di ottenere risultati comparabili fra gli Stati membri.
- (15) Conformemente al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS)⁽²⁾, tutte le statistiche degli Stati membri che sono trasmesse alla Commissione che devono essere disaggregate per unità territoriali dovrebbero utilizzare la classificazione NUTS. Di conseguenza, affinché le statistiche regionali siano comparabili, le unità territoriali dovrebbero essere definite conformemente alla classificazione NUTS.
- (16) La trasmissione dei dati da parte degli Stati membri, inclusa la trasmissione dei dati riservati, è disciplinata dalle norme fissate dal regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee⁽³⁾. Di conseguenza, le misure adottate in conformità del presente regolamento dovrebbero pertanto assicurare anche la protezione dei dati riservati e impedire una divulgazione illecita o un'utilizzazione per fini non statistici al momento della produzione e della diffusione delle statistiche europee.

(1) GU L 192 del 22.7.2011, pag. 1.

(2) GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1.

(3) GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.

